

Direzione Regionale: AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

Area: PROGR. COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVIL. RURALE

DETERMINAZIONE

N. G07191 **del** 10/06/2015

Proposta n. 9170 **del** 10/06/2015

Oggetto:

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 – Misura 11 "Agricoltura biologica". Annualità 2015. AVVISO PUBBLICO A CONDIZIONE.

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 – Misura 11 “Agricoltura biologica”. Annualità 2015. AVVISO PUBBLICO A CONDIZIONE.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E
SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA**

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6, concernente la “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e le disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il R.R. 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la L.R. 20 novembre 2001, n. 25, recante “Norme in materia di Programmazione, Bilancio e Contabilità della Regione”;

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 17, Legge di stabilità regionale 2015

VISTA la L.R. 30 Dicembre 2014, n. 18, Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2015-2017;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) N. 335/2013 della Commissione UE del 12 aprile 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il regolamento UE n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento UE n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1310/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il regolamento UE n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, che si applica alle domande di aiuto, alle domande di sostegno e alle domande di pagamento presentate in riferimento alle annualità che decorrono dal 1° gennaio 2015;

VISTO il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 747/2015 della Commissione UE dell'11 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 12 maggio 2015 e recante deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 per quanto riguarda il termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, il termine ultimo per la comunicazione di modifiche alla domanda unica o alla domanda di pagamento e il termine ultimo per le domande di assegnazione di diritti all'aiuto o di aumento del valore di diritti all'aiuto nell'ambito del regime di pagamento di base per l'anno 2015;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, approvato il 29 ottobre 2014 con decisione di esecuzione della Commissione europea a chiusura del negoziato formale con il Governo italiano e predisposto ai sensi del Titolo II, capo II, del Reg. (UE) n. 1303/2013;

VISTO il decreto ministeriale n. 180 del 23 gennaio 2015 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTO il decreto ministeriale prot. 6513 del 18 novembre 2014 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013”;

VISTO il decreto ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante disposizioni modificative e integrative del DM 18 novembre 2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 10 aprile 2014, n. 2, concernente “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 35, del 2/05/2014;

VISTA la proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020, approvata con DGR n. 479 del 17 luglio 2014, trasmessa alla Commissione europea attraverso il sistema di interscambio dati SFC in data 22 luglio 2014 ed attualmente all’esame della stessa per la fase di negoziato prevista nell’ambito della procedura di adozione dei Programmi in ottemperanza al titolo III del Regolamento UE n. 1303/2013, nella quale sono riportate, tra l’altro, le analisi SWOT, l’individuazione dei fabbisogni, la strategia e la definizione dei relativi obiettivi e priorità, la descrizione delle misure e delle tipologie di operazione, nonché le dotazioni finanziarie attribuite alle misure;

VISTA la nota della Commissione europea C(2015)635final, del 02/02/2015, in allegato alla quale sono state trasmesse le osservazioni formali dei Servizi comunitari sulla citata proposta di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020, per l’avvio della relativa fase negoziale;

VISTO l’articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013 che prevede un sostegno, per ettaro di superficie agricola, agli agricoltori o alle associazioni di agricoltori che si impegnano volontariamente ad adottare o a mantenere i metodi e le pratiche di produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 e che sono agricoltori in attività ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013;

TENUTO CONTO che detto sostegno è concesso unicamente per impegni che vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. DP/2013, dei requisiti minimi relativi all’uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale e che detti requisiti devono essere specificati nel PSR 2014-2020;

CONSIDERATO che la suindicata proposta di Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014-2020, in coerenza con le disposizioni recate dall’articolo 29 del Reg. (UE) n. 1305/2013, prevede l’attivazione della misura 11 “Agricoltura biologica” e della sottomisura 11.1 e relativa tipologia di operazione 11.1.1 “Conversione a pratiche e

metodi di agricoltura biologica”, nonché della sottomisura 11.2 e relativa tipologia di operazione 11.2.1 “Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica”;

CONSIDERATO, inoltre, che il piano finanziario previsto per l’attuazione del PSR 2014/2020 attribuisce una dotazione complessiva alla citata misura 11 “Agricoltura biologica” di euro 43.822.946,70 di quota comunitaria (FEASR), pari a euro 101.630.210,34 di spesa pubblica totale, e che detta dotazione potrà subire una modifica in aumento in esito al negoziato in corso con i competenti Servizi comunitari;

DATO ATTO che è opportuno e strategico garantire la continuità del sostegno pubblico a favore delle aziende biologiche, per perseguire gli obiettivi di natura ambientale definiti dalla strategia regionale ma anche per assicurare il mantenimento di una adeguata base produttiva regionale, presupposto per garantire la salvaguardia, il ripristino e il miglioramento della biodiversità, la migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi e la prevenzione dell’erosione dei suoli e la migliore gestione degli stessi, nonché per lo sviluppo ed il consolidamento del comparto delle produzioni biologiche regionali;

TENUTO CONTO che il regolamento UE n. 335/2013 prevede, all’articolo 1, punto 9) che, qualora l’importo assegnato al PSR 2007-2013 e/o alla singola misura sia esaurito a una data anteriore al termine ultimo di ammissibilità del 31 dicembre 2015, di cui all’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri non assumono nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari;

CONSIDERATO che alla data odierna, sulla base dei dati di monitoraggio finanziario, sono esaurite, in termini di impegni giuridicamente vincolanti, le risorse della misura 214 del PSR 2007-2013 e che dunque non risulta possibile assumere nuovi impegni pluriennali a valere sulle risorse della misura 214 *Pagamenti agro ambientali*, azione 214.2 *Agricoltura biologica* del PSR 2007-2013;

RITENUTO, pertanto, di attivare già a partire dall’annualità 2015 la raccolta di domande di aiuto iniziale per la Misura 11 “Agricoltura biologica” – Sottomisura 11.1 per la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica e per la Sottomisura 11.2 per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica del PSR 2014-2020, con procedura condizionata all’approvazione del PSR medesimo da parte della Commissione europea;

RITENUTO che, in base alle verifiche effettuate dall’Autorità di gestione del PSR in materia di demarcazione degli aiuti e in applicazione del principio di esclusione del doppio finanziamento, non si rinvengono sovrapposizioni degli impegni previsti nell’ambito della misura 11 “Agricoltura biologica” del PSR 2014-2020 né con le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui agli articoli 43 e seguenti del regolamento UE n. 1307/2013, né con gli interventi previsti nell’ambito del sostegno accoppiato di cui all’articolo 52 e seguenti del regolamento medesimo;

TENUTO CONTO che le verifiche effettuate dall’Autorità di gestione del PSR in materia di demarcazione tra gli aiuti previsti nell’ambito della citata misura 11 “Agricoltura

biologica”, da un lato, e le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui agli articoli 43 e seguenti del regolamento UE 1307/2013, nonché il sostegno accoppiato di cui all’articolo 52 del medesimo regolamento, dall’altro, potranno essere oggetto di osservazioni da parte delle Autorità competenti a livello nazionale e/o comunitario, anche in merito all’importo dei premi da erogare;

DATO ATTO che la proposta di PSR sopra citata non ha carattere definitivo e che, di conseguenza, gli obblighi e le condizioni di impegno per l’adesione alla misura di intervento nonché i criteri e le modalità per la corresponsione degli aiuti e l’ammontare degli stessi potrebbero essere modificati in seguito all’approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale per il periodo 2014-2020 da parte della Commissione Europea;

VISTA la Circolare AGEA, Prot. N. UMU/2015.980, del 29 maggio 2015, recante le istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013, per quanto concerne le Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2015;

VISTO l’avviso pubblico per l’apertura condizionata della raccolta delle domande di aiuto (domande di prima annualità) a valere sulla misura 11 “Agricoltura biologica” e relative sottomisure e tipologie di operazioni del PSR 2014-2020, trasmesso dall’Area competente per materia all’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale con nota Prot. n. N. 315184 del 10/06/2015 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di approvare il citato avviso pubblico per l’apertura condizionata della raccolta delle domande di aiuto (domande di prima annualità) a valere sulla misura 11 “Agricoltura biologica”, e relative sottomisure e tipologie di operazioni del PSR 2014-2020, trasmesso dall’Area competente per materia all’Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale con nota Prot. N. 315184 del 10/06/2015 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO che l’emanazione delle disposizioni di cui all’Avviso pubblico in parola ha subito ritardi sia a causa della tempistica operativa fissata dall’Organismo pagatore nella predisposizione del sistema informativo per la raccolta delle domande di aiuto/pagamento, sia per i tempi richiesti dalla fase negoziale con la Commissione europea sui contenuti del PSR 2014-2020 e delle relative misure;

CONSIDERATO che la definizione delle procedure per il trattamento delle domande e del sistema dei controlli e delle sanzioni dovrà garantire il rispetto delle disposizioni recate dai citati regolamenti UE n. 1305/2013, n. 640/2014 e n. 809/2014;

CONSIDERATO che l’erogazione dei pagamenti ai singoli beneficiari è effettuata, a seguito di una specifica autorizzazione regionale di liquidazione degli aiuti, dall’Organismo Pagatore Nazionale AGEA, dopo l’approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione Europea e l’emanazione da parte della Regione Lazio dei provvedimenti di ammissibilità delle singole istanze;

CONSIDERATO che per il pagamento dei premi, aiuti e contributi previsti dalle Misure del PSR concorrono, secondo percentuali prestabilite, l'Unione Europea attraverso il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e lo Stato tramite il fondo di rotazione (L. 183/1987) istituito presso il Ministero dell'Economia e Finanze;

RITENUTO, pertanto, di stabilire che, in conformità con gli schemi procedurali definiti per l'attuazione della misura 11 "Agricoltura biologica" e relative sottomisure e tipologie di operazioni, la copertura finanziaria per i pagamenti è assicurata dagli stanziamenti di cui al piano finanziario del PSR Lazio 2014-2020, le cui somme saranno allocate nel bilancio dell'Organismo Pagatore Nazionale AGEA in seguito all'approvazione del PSR medesimo da parte della Commissione europea e che pertanto, per l'attuazione dell'Avviso pubblico in parola, si farà ricorso alle risorse del bilancio della Regione Lazio già allocate, per il cofinanziamento regionale, nel relativo capitolo A12107 del bilancio di previsione 2015;

TENUTO CONTO che la normativa vigente a livello comunitario, nazionale e regionale che costituisce il quadro normativo di riferimento per l'Avviso Pubblico di cui alla presente determinazione è rappresentata dalla versione aggiornata dei regolamenti, delle leggi e delle ulteriori norme di fonte comunitaria, nazionale e regionale;

DETERMINA

in conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

1. di attivare a partire dall'annualità 2015 la raccolta di domande di aiuto iniziale per la Misura 11 "Agricoltura biologica" – Sottomisura 11.1 per la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica e per la Sottomisura 11.2 per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica del PSR 2014-2020, con procedura condizionata all'approvazione del PSR medesimo da parte della Commissione europea;
2. di approvare l'avviso pubblico per l'apertura condizionata della raccolta delle domande di aiuto (domande di prima annualità) a valere sulla misura 11 "Agricoltura biologica" – Sottomisura 11.1 per la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica e Sottomisura 11.2 per il mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica, del PSR 2014-2020, trasmesso dall'Area competente per materia all'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo rurale con nota Prot. N. 315184 del 10/06/2015 e allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire:
 - che la concessione e l'erogazione degli aiuti sono comunque subordinati all'approvazione del PSR 2014/2020 e della relativa scheda della Misura 11 "Agricoltura biologica" da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di

tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate nella versione definitiva del Programma;

- che l'agricoltore non ha nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell'Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il premio per mancata approvazione della misura/sottomisura/tipologia di operazione da parte della Commissione europea o per l'obbligo di apportare al PSR modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell'intero importo del premio stesso;
 - che ai fini della corresponsione del premio, l'agricoltore deve sottostare, a decorrere dalla presentazione della domanda di aiuto e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell'ambito di applicazione della misura/sottomisura/tipologia di operazione;
4. di procedere con successivi provvedimenti ad aggiornare il sistema delle riduzioni e delle esclusioni, al fine di adeguarlo al nuovo quadro normativo di riferimento;

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito Internet istituzionale.

II DIRETTORE REGIONALE
Roberto Ottaviani